CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI SCOPO SPORTIVA PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA SQUADRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.1 L'affidamento ha per oggetto la Concessione finalizzata alla costituzione di una società di scopo sportiva per la formazione e gestione della squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano.
- 1.2 L'affidamento comprende altresì l'organizzazione di incontri divulgativi e dimostrativi sull'arrampicata sportiva per le Sezioni del Club Alpino Italiano e la possibilità di sfruttamento del marchio CAI limitatamente a quanto attinente con l'arrampicata sportiva;

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 2.1 La Concessione ha una durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula del Contratto di Concessione con il Concedente o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto.
- 2.2 Alla scadenza, il Contratto si intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso, restando parimenti esclusa qualsiasi tacita proroga.

Art. 3 – DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONCESSIONE

- 3.1 Il Concessionario dovrà costituire apposita società di scopo sportiva attraverso la quale gestire la squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano, organizzare incontri divulgativi e dimostrativi sull'arrampicata sportiva e svolgere attività di promozione del Club Alpino Italiano, garantendo i servizi minimi obbligatori indicati nei successivi articoli.
- 3.2 L'organizzazione del servizio rientra nell'autonomia gestionale e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario che dovrà svolgerlo nel rispetto di quanto indicato nel presente capitolato speciale e nel contratto di concessione, nonché, nel rispetto di tutta la normativa e le regolamentazioni (nazionali, internazionali, delle federazioni di settore) tempo per tempo vigenti in materia e disciplinanti tutti gli ambiti oggetto della concessione in esame.
- 3.3 La presente concessione, inoltre, dovrà essere svolta nel pieno rispetto dei fini istituzionali del CAI e/o dell'immagine del CAI e nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale del CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice comportamento CAI.pdf e successivi aggiornamenti.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1 Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, in ogni sua parte, nonché, del contenuto della propria offerta tecnica e di quanto stabilito nel Contratto di Concessione alla costituzione di una società sportiva di scopo, con capitale sociale non inferiore a diecimila euro (10.000,00), che dovrà affiliarsi alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana entro il termine massimo di 90 giorni dall'affidamento del servizio, che assumerà il ruolo di Concessionario e la denominazione "CAI CLIMBING". La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente.

Si specificano di seguito gli obblighi del concessionario, suddivisi per aree di adempimento.

4.2 Formazione della squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano:

- composizione minima e caratteristiche della squadra:
 - Il Concessionario deve garantire la formazione di una squadra composta da un numero minimo di nove (9) atleti, anno di nascita 2006-2004, garantendo la parità di genere, di cui numero otto (8) atleti fra le specialità Lead e Boulder e numero uno (1) atleta nella specialità Speed;

- caratteristiche minime, curriculum professionale del Direttore Tecnico:

 Il Concessionario deve garantire un Direttore Tecnico che abbia nel proprio curriculum nella stagione 2024 almeno uno dei seguenti titoli, allenatore di: Atleta olimpionico; Atleta Coppa del mondo; Atleta podio di Campionato italiano o trofeo Coppa Italia; Atleta podio gara senior italiana.

- servizi obbligatori:

 partecipazione a competizioni ufficiali nazionali e internazionali, garantendo la partecipazione a non meno di n.6 competizioni ufficiali, ogni 12 mesi, per ciascun atleta della squadra CAI;

Tutti gli atleti della squadra di arrampicata CAI e il loro allenatori dovranno essere tesserati presso una sezione cittadina del CAI

4.3 <u>Organizzazione incontri divulgativi e dimostrativi sull'arrampicata sportiva per le Sezioni del Club</u> Alpino Italiano:

- servizi obbligatori:

 organizzazione di non meno di n.2 incontri divulgativi e dimostrativi, ogni 12 mesi, per ciascun atleta da svolgersi presso le Sezioni del CAI;

4.4 Cessione immagini della squadra di arrampicata sportiva al Club Alpino Italiano;

- servizi obbligatori:

 cessione dei diritti sulle immagini dei componenti la squadra di arrampicata sportiva al Club Alpino Italiano in esclusiva, fatta eccezione per l'utilizzo delle immagini nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione così come disciplinata nel presente capitolato speciale.

Comunicazioni obbligatorie

Il Concessionario dovrà:

- trasmettere al CAI un report mensile dettagliato sulla gestione del servizio;
- informare tempestivamente e, ove possibile, con congruo anticipo, il CAI in caso di eventi di natura straordinaria che possano alterare la normale erogazione del servizio per periodi prolungati;
- comunicare al CAI con congruo anticipo la partecipazione degli atleti a gare nazionali o internazionali:

Garanzie

Il Concessionario dovrà presentare, prima della firma del contratto:

- · la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti, nei termini specificati all'art. 7 Cauzione definitiva;
- la polizza assicurativa, nei termini specificati all'art. 8 Assicurazioni.

Altri oneri

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla stipula del Contratto di Concessione, nessuna esclusa, e tutte le altre spese anche non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio o ad esso in qualsivoglia modo correlate.

Art. 5 - MIGLIORIE AMMESSE IN FASE DI GARA

5.1 Verranno valutate dalla commissione, con uno specifico peso indicato nel disciplinare di gara, le seguenti migliorie:

- progettualità rivolte a giovanissimi e giovani;
- provenienza multiregionale degli atleti;

Art. 6 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

6.1 Non essendo determinabile l'introito derivante dalla valorizzazione del marchio CAI ai fini

dell'appalto, il valore della concessione presunto è stimato in €. 411.000,00 (oltre IVA), corrispondente all'intera durata del contratto di concessione e quindi per una durata complessiva di anni tre (3).

Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 7.1 Al momento della stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.
- 7.2 La cauzione definitiva, costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente la Concedente dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
- 7.3 La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e ben giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo.
- 7.4 Resta salvo per la concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 7.5 Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione di cui la concedente abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta della concedente, pena la risoluzione del contratto.

Art. 8 - ASSICURAZIONE

- 8.1 Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della concedente.
- 8.2 Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio o della sottoscrizione del contratto, l'affidataria dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti della concedente. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità della concessione.
- 8.3 La succitata polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate. La somma assicurata a copertura di eventuali danni, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € 5.000.000,00 ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 5.000.000,00 per sinistro.
- 8.4 L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del Contratto.
- 8.5 Il Concedente non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla Concessionaria per opera di terzi.
- 8.6 Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne la Concedente da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 9 - DIRITTI E CORRISPETTIVI DEL CONCESSIONARIO

9.1 Quale corrispettivo per la gestione del servizio al Concessionario compete unicamente:

A - "il prezzo" in conto gestione riconosciuto dal Concedente pari all'importo offerto in sede di gara dal Concessionario e quindi pari ad €.150.000,00 (ridotto sulla base di quanto offerto in fase di gara) oltre IVA che sarà versato dal Concedente in tre rate annuali anticipate di pari importo di €.50.000,00 (ridotto sulla base di quanto offerto in fase di gara) ciascuna oltre IVA, scadenti rispettivamente il terzo, quindicesimo e il ventisettesimo mese decorrenti dalla data di avvio della concessione;

B - il premio pari ad €4.000,00 oltre IVA all'anno, riconosciuto nel caso del raggiungimento dei seguenti risultati: Piazzamento di un atleta di categoria maschile o femminile, senior o giovanile entro i primi dieci posti nella classifica C.N.P per l'anno trascorso in una qualsiasi delle tre categorie: Speed, Boulder o Lead

Il suddetto premio sarà destinato agli atleti in relazione ai migliori risultati ottenuti.

- C gli introiti derivanti dalla organizzazione di incontri divulgativi e dimostrativi (esclusi ed ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente punto 4.3 che dovranno invece essere resi a titolo gratuito alle Sezioni CAI che ne faranno richiesta rientrando tra i servizi obbligatori);
- D gli introiti derivanti dalla valorizzazione del marchio CAI limitatamente a quanto attinente con l'arrampicata sportiva, così come meglio illustrato al successivo punto 9.2 e seguenti;
- E gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, così come meglio illustrato al successivo punto 9.3 e seguenti.
- <u>9.2 Valorizzazione del marchio CAI</u>. Con la presente concessione viene riconosciuta dal Concedente al Concessionario una licenza per l'uso e lo sfruttamento commerciale del Marchio Club Alpino Italiano Numero registrazione: 0001328395 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e n.017890483 European Union Intellectual Property Office EUIPO per brevità d'ora in avanti "Marchio CAI", in modalità non esclusiva per aree territoriali, finalizzato alla commercializzazione dei seguenti prodotti limitatamente a quanto attinente con le attività della squadra CAI di arrampicata sportiva, personalizzati con il suddetto marchio.

Per **MARCHIO**: si intende la denominazione e lo stemma del Club Alpino Italiano come registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e all'EUIPO.

Per **PRODOTTI**: si intendono i prodotti di seguito elencati riportanti il marchio e lo stemma del Club Alpino Italiano oggetto della presente licenza indicato nell'allegato "A" del presente capitolato che vengono distribuiti e commercializzati dal Concessionario:

• Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; articoli per la ginnastica e lo sport;

Per **TERRITORIO**: si intende l'ambito Nazionale ed Europeo.

Per **CLASSI**: si intende l'insieme dei "Prodotti e attività", autorizzati e concessi, rientranti nella classificazione merceologica internazionale prevista dall'Accordo di Nizza del 1957:

- Classe 25 (Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria);
- Classe 28 (articoli per la ginnastica e lo sport);
- Classe 35 (Pubblicità e commercio);
- Classe 41 (formazione; attività sportive):

Per **LICENZA**: si intende l'utilizzo non in esclusiva del Marchio da parte del Concessionario, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

9.2.1 La licenza consiste nel diritto del Concessionario di realizzare, per tutta la durata del presente capitolato, la commercializzazione dei suddetti PRODOTTI personalizzati con il Marchio CAI nell'ambito del territorio nazionale ed europeo.

La licenza per l'uso del Marchio è concessa dal CAI al Concessionario secondo le seguenti modalità:

- Prodotti in Classe 25 (Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) e in Classe 28 (articoli per la ginnastica e lo sport), licenza non esclusiva;
- Attività in classe 35 (pubblicità e commercio) e in Classe 41 (formazione; attività sportive): relativamente alle sole classi concesse in licenza. Licenza non esclusiva;
- 9.2.2 I PRODOTTI personalizzati dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato Direttivo Centrale del CAI.

Il Concessionario:

- riconosce ed accetta il Club Alpino Italiano quale soggetto autorizzato a disporre validamente del marchio ai fini del presente capitolato e, pertanto, si impegna ad utilizzare la licenza ricevuta solo ed esclusivamente in relazione alle finalità di cui al presente capitolato e quindi strettamente attinenti la squadra di arrampicata sportiva del CAI;
- si impegna a segnalare con immediatezza al Club Alpino Italiano qualsiasi fatto o atto posto in essere da terzi che possa costituire violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale del Marchio, così come il verificarsi di qualsiasi iniziativa comunque pregiudizievole perpetrata da terzi a danno del CAI. In dette evenienze, il Concessionario e il CAI si presteranno reciproca collaborazione per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta utile alla protezione e alla tutela del Marchio;

- si impegna ad escludere qualsiasi utilizzo del Marchio sui Prodotti con modalità tali da far ritenere anche potenzialmente che i Prodotti medesimi siano di provenienza del Club Alpino Italiano o di terzi. Resta infatti inteso che il controllo sull'intera filiera della produzione degli stessi è condotto direttamente, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dal Concessionario;
- si impegna ad evidenziare sui Prodotti, sulle confezioni, sui dépliant illustrativi, sugli opuscoli informativi e di promozione, su ogni altro stampato pubblicitario, nonché, in qualsiasi altra forma di comunicazione diretta al pubblico consumatore (anche attraverso i media, i social network, i siti di ecommerce, il web), che la realizzazione e la commercializzazione/vendita dei Prodotti in parola è riconducibile al Concessionario medesimo.
- 9.2.3 Successivamente alla stipula del contratto sarà specifico obbligo del Concessionario, apporre sui prodotti commercializzati l'indicazione della licenza rilasciata dal CAI.

Tutti i prototipi, i disegni, le bozze, dei prodotti proposti dal Concessionario dovranno essere inviati dal Concessionario medesimo al CAI per l'accertamento formale da parte del Comitato Direttivo Centrale che non siano in contrasto con i principi e le finalità istituzionali del CAI. L'eventuale richiesta di modifica – sia sotto il profilo del corretto utilizzo del Marchio sia sotto quello della stilistica – dovrà essere formalizzata dal CAI al Concessionario, entro il termine stabilito di trenta giorni calendariali, decorrenti dalla ricezione dei prototipi/disegni. Nelle more della definitiva approvazione dei citati prototipi/disegni/, al Concessionario è fatto assoluto divieto di produrre, distribuire o commercializzare i Prodotti con il marchio non ancora approvati.

- 9.2.4 Il Concessionario si impegna a praticare per tutti gli acquisti dei Prodotti a Marchio CAI effettuati dal CAI (comprese le strutture territoriali) e dai soci CAI uno sconto del dieci percento (10%) sul prezzo finale di vendita al momento dell'acquisto.
- 9.2.5 Per la gestione dell'attività di sfruttamento commerciale del Marchio CAI oggetto del presente capitolato, il Concessionario si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a ventiquattro mesi oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso e consegnato periodicamente a semplice richiesta del CAI.
- 9.2.6 Al Concessionario è fatto divieto assoluto di cessione della licenza anche mediante la sottoscrizione di accordi, intese, contratti, patti o collaborazioni di condivisione commerciale, sponsorizzazione, co-sponsorizzazione, marketing o co-marketing o ulteriori cessioni, anche parziali, ovvero lo sviluppo di attività che riguardino la produzione dei Prodotti a marchio CAI a favore di soggetti terzi, senza la preventiva richiesta scritta e il rilascio della conseguente autorizzazione sempre in forma scritta da parte del CAI.

Nel caso in cui le attività sopra indicate dovessero essere approvate, essendo il Concessionario il destinatario della licenza concessagli dal CAI, l'obbligo di produzione dei Prodotti a marchio CAI dovrà comunque essere sempre attestato al medesimo Concessionario e mai a soggetti terzi.

L'intrasferibilità della licenza oggetto del presente capitolato permane anche in ipotesi di cessione d'azienda o ramo d'azienda. L'incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Concessionario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Concessionario scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è concessa licenza.

La licenza oggetto del presente capitolato non può in alcun modo essere ceduta – in tutto o in parte – a terzi.

- 9.2.7 Il Concessionario dichiara e garantisce che tutti i Prodotti da esso realizzati e commercializzati sono conformi a tutte le prescrizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Il Concessionario riconosce di essere l'unico responsabile nei confronti del consumatore e/o dell'acquirente dei Prodotti, per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti il settore merceologico di appartenenza e/o nel caso di danni a qualsiasi titolo cagionati a terzi, ivi compresi quelli derivanti dall'immissione sul mercato di Prodotti difettati o fallati.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a tenere sollevato il CAI da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente capitolato. Il Concessionario si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:

- al prestigio e alla rinomanza di cui gode il Marchio;

- alla reputazione commerciale del CAI;
- all'immagine del CAI;
- alla commercializzazione di altri beni concessi dal CAI a terzi.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto al CAI di dichiarare – decorsi infruttuosamente sessanta giorni calendariali dalla data della formalizzazione della "diffida ad adempiere" – la risoluzione immediata del contratto con le conseguenze previste a carico del Concessionario.

In tale evenienza è fatto salvo il diritto del CAI al risarcimento del maggior danno cagionato, ivi compresa la lesione del diritto d'immagine.

9.2.8 All'atto della scadenza naturale del contratto, il Concessionario dovrà cessare immediatamente ogni attività di commercializzazione dei Prodotti con il marchio concesso.

Entro e non oltre il termine dei successivi quaranta giorni calendariali decorrenti dalla naturale scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà redigere un inventario fisico delle giacenze/scorte di magazzino, in contraddittorio con il CAI. Entro i successivi 12 mesi calendariali, decorrenti dalla data nella quale è stato redatto l'inventario di magazzino è data facoltà al Concessionario di commercializzare le rimanenze dei Prodotti. Successivamente ai 12 mesi calendariali sopra indicati, al Concessionario è comunque preclusa ogni attività di vendita e di commercializzazione dei Prodotti a Marchio oggetto della presente licenza.

Nel caso in cui il Concessionario non presti la dovuta collaborazione nelle operazioni di redazione dell'inventario fisico delle giacenze/scorte di magazzino e/o non rispetti la tempistica indicata nel presente articolo, ogni eventuale rimanenza dei Prodotti non potrà più in alcun modo essere commercializzata e dovrà essere immediatamente distrutta a totale spese del Concessionario medesimo o, in alternativa, da questo ceduta gratuitamente al CAI.

Nel caso in cui il contratto dovesse essere risolto anticipatamente il Concessionario dovrà cessare immediatamente la commercializzazione dei Prodotti, procedendo comunque alla redazione dell'inventario delle giacenze/scorte di magazzino, in contraddittorio con il CAI, con l'obbligo di vendere – dietro richiesta scritta del CAI o del subentrante Concessionario, nella quale i citati soggetti dichiarano di volersi avvalere della presente clausola – le rimanenze di Prodotti a Marchio "in blocco/a corpo", così come risultanti dall'inventario delle giacenze/scorte di magazzino, ad un prezzo scontato del 50% (cinquanta per cento) IVA esclusa rispetto al "prezzo minimo unitario applicato nell'ultimo semestre.

In qualunque delle ipotesi previste dal presente articolo – scadenza naturale del contratto o termine dello stesso per risoluzione anticipata – il Concessionario ha l'obbligo di restituire entro trenta giorni calendariali, decorrenti dai sopracitati termini, tutti i disegni, le bozze, gli stampi, gli altri materiali relativi al Marchio oggetto di licenza, nonché le etichette eventualmente non utilizzate, i cartellini e gli stampati in genere impiegati a corredo della commercializzazione dei Prodotti a Marchio licenziati.

9.2.9 Il Concessionario è responsabile nei confronti del CAI dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il CAI del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente atto negoziale nonché di quello che si sia verificato in violazione delle prescrizioni impartite dal CAI.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del CAI e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali e/o anche di immagine, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi alla concessione della Licenza all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Il Concessionario dovrà svolgere ogni occorrente attività di controllo affinché i prodotti siano conformi a tutte le disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti in materia.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il CAI sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il CAI da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei prodotti e/o danni a persone e/o cose cagionati dagli stessi a terzi.

9.2.10 La risoluzione del contratto si determina ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

1) per violazione, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi all'utilizzo del marchio;

- 2) per violazione, da parte del Concessionario, del divieto di cessione in tutto o in parte della titolarità della licenza di cui al presente capitolato ovvero in caso di subappalto dello sfruttamento della licenza, di trasferimento dello sfruttamento della stessa anche a seguito e per l'effetto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, ove lo stesso abbia ad oggetto la commercializzazione dei prodotti, ovvero per violazione dell'obbligo di incedibilità a seguito di ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Concessionario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Concessionario scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è Concessionario. A tal proposito, l'inosservanza dell'obbligazione di cui al punto 9.2.6 costituirà grave inadempienza contrattuale e comporterà l'immediata risoluzione del contratto mediante specifica comunicazione inviata dal CAI tramite raccomandata a/r o mediante PEC;
- 3) nel caso di inizio di una qualsiasi delle procedure concorsuali a carico del Concessionario previste dal R.D. 16 marzo 1942 n° 267 "Legge Fallimentare", come modificata dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e successive integrazioni e modificazioni. A tal proposito, il CAI procederà direttamente alla risoluzione del contratto mediante comunicazione inviata tramite raccomandata a/r ovvero tramite PEC.
- 4) Il Concessionario, inoltre, riconosce ed accetta espressamente che in caso di:
- mancata adozione da parte del Concessionario, anche mediante propri incaricati, di ogni attività idonea e ritenuta utile ed efficace, in materia di controllo e vigilanza circa la contraffazione del marchio o di utilizzo abusivo dello stesso da parte di terzi;
- violazione degli obblighi di cui al punto 9.2.5 in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione ai controlli ivi previsti ovvero per omissione di atti e documenti a dimostrazione della correttezza della contabilità sulla commercializzazione dei Prodotti;
- violazione, da parte del Licenziatario, degli obblighi di cui al punto 9.2.7;
- il CAI ha la piena facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale mediante semplice invio di comunicazione, tramite raccomandata con a.r. ovvero via Posta Elettronica Certificata (PEC), al verificarsi della 3ª (terza) contestazione scritta che verrà inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile con raccomandata a.r., inviata dal CAI al Concessionario, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata PEC.

Ai fini della decorrenza della risoluzione qui disciplinata, farà fede la data apposta sulla comunicazione inviata con a.r. o via Posta Elettronica Certificata (PEC) dal CAI al Concessionario.

- <u>9.3 Raccolta sponsorizzazioni.</u> Il Concessionario potrà raccogliere sponsorizzazioni con riferimento alla squadra di arrampicata sportiva del CAI e per l'organizzazione di eventi, competizioni e attività di formazione.
- 9.3.1 La sponsorizzazione potrà essere svolta solo con soggetti che operino in settori che risultino compatibili con i fini istituzionali del CAI e/o con l'immagine dell'Ente.
- In particolare, non potranno essere accettate dal Concessionario sponsorizzazioni che contengano:
- a) informazioni contrarie all'ordine pubblico o ingannevoli;
- b) comunicazioni erotiche, pornografiche ed oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona;
- c) informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy;
- d) comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina pubblicitaria;
- 9.3.2 Le sponsorizzazioni dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato Direttivo Centrale del CAI a suo insindacabile giudizio per accertarne la conformità a quanto indicato al precedente punto 9.3.1, pertanto, il Concessionario dovrà inserire nei contratti stipulati un'idonea clausola che informi in via preventiva gli sponsor dell'esistenza di tale diritto.

La raccolta di sponsor come sopra regolata, è una attività da esercitarsi a completo rischio ed onere del Concessionario e nulla potrà essere richiesto o eccepito al CAI in caso di insuccesso ovvero di mancato esercizio della stessa.

Il Concessionario dovrà farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, pretese ed azioni che dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e patrimoniali eventualmente conseguenti alle sponsorizzazioni.

9.3.3 Per la gestione dell'attività di sponsorizzazione oggetto del presente capitolato, il Concessionario si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a ventiquattro mesi oltre la data di

scadenza naturale del contratto stesso e consegnato periodicamente a semplice richiesta del CAI.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- 10.1 Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nello svolgimento del presente servizio.
- 10.2 Il Concessionario terrà completamente sollevato, indenne e manlevato il Concedente da ogni responsabilità verso terzi, sia dai danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dall'assunta Concessione, sempre che sia connessa agli obblighi riguardanti la Concessione stessa. In tal caso, i massimali delle polizze di assicurazione non potranno essere intesi, in nessun modo, come limitativi della responsabilità del Concessionario.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO

- 11.1 Il Concessionario non può far gestire il servizio oggetto della presente concessione da altri sotto il suo nome, pena la decadenza immediata della Concessione e la perdita della cauzione, salvo il diritto del Concedente al maggior risarcimento dei danni.
- 11.2 E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo del Concedente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Art. 12 - ATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

- 12.1 Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente Capitolato Speciale e nel contratto, il Concessionario dovrà, alla scadenza della Concessione, consegnare al Concedente tutti gli atti, documenti, relazioni, rendiconti contabili ecc. utili allo svolgimento del servizio.
- 12.2 Gli eventuali titoli sportivi acquisiti durante lo svolgimento del servizio non possono essere ceduti a terzi e al termine per qualsiasi motivo della concessione dovranno essere trasferiti al Club Alpino Italiano.
- 12.3 Al termine per qualsiasi motivo della concessione il Concedente si riserva la facoltà di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio in esame nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 13 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ATLETI

- 13.1 Il Concedente è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati e con gli atleti. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono le attività di cui al presente capitolato.
- 13.2 Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori.
- 13.3 Il concessionario dovrà provvedere a stipulare adeguata polizza assicurativa in favore degli atleti a copertura degli infortuni.
- 13.4 In caso di accertata inadempienza degli obblighi suddetti il Concedente inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo avere reiterato l'invito a mezzo PEC, assegnando congruo termine, si accerterà del persistere dell'inadempimento denunciato e si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

Art. 14 - PENALI

14.1 Il Concedente si riserva la facoltà e il Concessionario ne prende atto e accetta, di applicare le seguenti penali per inosservanza da parte del Concessionario di specifiche clausole contenute nel presente Capitolato:

Inadempienza	Penale
4.2 Formazione della squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano:	1°sanzione € 1.500,00 2°sanzione € 3.000,00
 Mancata composizione minima e/o caratteristiche della squadra: Il Concessionario non garantisce la formazione di una squadra composta da un numero minimo di nove (9) atleti e/o l'anno di nascita 2006-2004 e/o non garantisce la parità di genere e/o non garantisce il numero otto (8) atleti fra le specialità Lead e Boulder e/o numero uno (1) atleta nella specialità Speed; 	3°sanzione € 6.000,00
 4.2 Formazione della squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano: - Mancate caratteristiche minime e/o curriculum professionale del Direttore Tecnico: 	1°sanzione € 1.000,00 2°sanzione € 2.000,00 3°sanzione € 4.000,00
 4.2 Formazione della squadra di arrampicata sportiva del Club Alpino Italiano: Mancata partecipazione a competizioni ufficiali nazionali e internazionali, non garantendo la partecipazione a non meno di n.6 competizioni ufficiali, ogni 12 mesi, per ciascun atleta della squadra CAI; 	1°sanzione € 2.500,00 2°sanzione € 5.000,00 3°sanzione € 10.000,00
 4.3 Organizzazione incontri divulgativi e dimostrativi sull'arrampicata sportiva per le Sezioni del Club Alpino Italiano: Mancata organizzazione di non meno di n.2 incontri divulgativi e dimostrativi, ogni 12 mesi, per ciascun atleta da svolgersi presso le Sezioni del CAI; 	1°sanzione € 2.500,00 2°sanzione € 5.000,00 3°sanzione € 10.000,00
 4.4 Cessione immagini della squadra di arrampicata sportiva al Club Alpino Italiano; servizi obbligatori: Mancata cessione dei diritti sulle immagini dei componenti la squadra di arrampicata sportiva al Club Alpino Italiano in esclusiva, fatta eccezione per l'utilizzo delle immagini nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione così come disciplinata nel presente capitolato speciale. 	1°sanzione € 1.500,00 2°sanzione € 3.000,00 3°sanzione € 6.000,00

- 14.2 Qualora si riscontrassero mancanze in relazione alle scadenze o impegni di cui sopra, il Concedente invierà una diffida a mezzo PEC, con la contestazione dell'inadempimento e assegnazione di un termine ultimativo entro il quale il Concessionario sarà tenuto a provvedere. Scaduto il termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alla ingiunzione, il Concedente si riserva di contabilizzare senz'altro avviso le penali di cui sopra che saranno richieste al Concessionario. Nel caso in cui il Concessionario, a seguito di solleciti, non provvedesse al pagamento della penale, è facoltà del Concedente procedere alla risoluzione del contratto.
- 14.3 Qualora il Concessionario accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del annuo del contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e il Concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto conformemente alle previsioni recate dal presente Capitolato.

Art. 15 - RISOLUZIONE/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

15.1 Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero

questi non osservi per qualsiasi causa quanto contenuto nel presente Capitolato speciale e/o nel Contratto di Concessione o nel vigente codice etico del Concedente ovvero nella normativa vincolante di settore, il Concedente potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo PEC a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli un termine ultimativo.

15.2 Scaduto tale termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, il Concedente potrà dichiarare, a termini dell'art. 1456 del cod. civ., la risoluzione del Contratto di Concessione e, conseguentemente, la decadenza della Concessione. In tal caso, il Concedente tratterrà la cauzione a titolo di penale e avrà diritto al maggiore danno.

15.3 Dopo la decadenza, il Concessionario dovrà anche trasferire al Concedente la banca dati degli atleti e dei partecipanti agli incontri divulgativi e dimostrativi in formato elettronico, così come tutti gli elementi relativi ai contratti in corso e ai pagamenti effettuati agli atleti.

Art. 16 - CONTROVERSIE

16.1 Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto di servizio saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

16.2 Ai fini dello svolgimento del servizio e della trasmissione delle comunicazioni previste dal presente Capitolato Speciale il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede in via

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

17.1 Tutti gli importi riportati o citati nel presente Capitolato speciale devono intendersi al netto dell'IVA, ove applicabile. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge attualmente vigenti e successive loro modifiche e integrazioni e alle leggi nazionali e regionali.

Art. 18 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA

18.1 Il Concessionario, nell'espletamento del servizio affidato, dovrà provvedere, in autonomia e senza alcun compenso speciale, a tutte le opere e presidi necessari per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, sia nei confronti degli atleti e delle maestranze direttamente o indirettamente impiegate che di terzi che frequentano i luoghi in cui si svolgerà il sevizio, nel rispetto scrupoloso della legislazione vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

18.2 Considerata la natura della concessione di servizi e non di lavori, non risulta possibile prevedere in questa sede l'entità, la natura e la localizzazione delle singole lavorazioni che potrebbero essere effettuate dal Concessionario in attuazione del servizio affidato, con particolare attenzione agli specifici rischi connessi e ai relativi costi.

Art.19 - CODICE ETICO

19.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., il Concessionario s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che il Concessionario dichiara di ben conoscere.

19.2 La violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del contratto; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità del Concessionario sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il contratto con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che il Concessionario s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art.20 - RENDICONTAZIONE

20.1 Per la gestione del servizio concesso, il Concessionario si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto delle entrate e delle uscite. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a ventiquattro mesi oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso e consegnato periodicamente a semplice richiesta del CAI.

Allegati:

- all. A: il marchio e lo stemma del Club Alpino Italiano oggetto della presente licenza.